

Progetto di fusione propria ex artt. 42bis e 2501 e ss c.c. delle Fondazioni dell'Università degli Studi Trieste mediante costituzione della Fondazione Università degli Studi di Trieste – FUST

Gli organi amministrativi degli enti partecipanti alla fusione hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione propria, tenuto conto della normativa applicabile in materia, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 42-bis c.c., e norme ivi richiamate.

1.

Tipo, denominazione, sede, degli enti partecipanti alla fusione

Attualmente presso l'Università degli Studi di Trieste risultano costituiti tre Enti giuridici di diritto privato iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Friuli Venezia Giulia:

- la Fondazione Aldo Duca,
- la Fondazione Guido Morpurgo Tagliabue
- la Fondazione Ing. Marcello Urban e Maria Ehl.

In tutti e tre gli enti il Rettore riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1. FONDAZIONE ALDO DUCA

Sede legale c/o Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa 1

C.F. e P.IVA 90030240320

Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Friuli Venezia Giulia al numero 84.

È stata costituita il 26/11/1986 per volontà dell'Università di Trieste, a memoria del Prof. Aldo Duca.

Lo scopo della Fondazione è quello di istituire premi di studio per studenti o neolaureati della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Trieste, di condizioni economiche disagiate, meritevoli per profitto, abitanti nel Friuli orientale (a est del fiume Tagliamento) e in subordine, nel rimanente territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

In aggiunta a tale finalità, il Consiglio di Amministrazione può deliberare sull'impiego degli importi derivanti dalla redditività degli investimenti del patrimonio per il finanziamento e co-finanziamento di borse di Dottorato di ricerca, di assegni di studio e dei costi per la posizione di ricercatore universitario a tempo sia determinato che indeterminato.

La Fondazione Duca comprende, in qualità di sotto-conto, anche un più recente lascito testamentario, denominato **Prelog**, finalizzato a perseguire gli stessi scopi e, pertanto, incamerato nel patrimonio già esistente.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto principale (Duca): Patrimonio Netto alla data del 31/08/2022: € 829.490,19 di cui immobilizzazioni pari a € 64.557,00 che corrispondono ad una proprietà agricola sita in Terzo di Aquileia (UD), attualmente locata a terzi a scopi agricoli, con un canone annuale di € 2.000,00;

Conto secondario (Prelog): Patrimonio Netto alla data del 31/08/2022: € 52.681,26.

Componenti CdA. 4 membri così determinati: Magnifico Rettore, Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, professore ordinario del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nominato

dal Consiglio del Dipartimento stesso, una persona cooptata dagli altri membri del Consiglio stesso.

(Prof. Di Lenarda, Prof. de Manzini, Prof.ssa Larese Filon e Prof. Sambri).

2. FONDAZIONE GUIDO MORPURGO TAGLIABUE

Sede legale c/o Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa 1

C.F. e P.IVA 90085460328

Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Friuli Venezia Giulia al numero 112.

È stata costituita il 22/07/1999 per volontà della dott.ssa Ernesta Morpurgo Tagliabue in memoria del defunto fratello prof. Guido Morpurgo Tagliabue.

Lo scopo della Fondazione è quello di incoraggiare lo studio della Filosofia, sia premiando laureati in Filosofia teoretica o Estetica dell'Università degli Studi di Trieste, sia concorrendo al finanziamento di borse di dottorato di ricerca in filosofia o di borse per master o corsi di specializzazione post-lauream o di contratti di ricerca relativi allo stesso settore disciplinare.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Patrimonio Netto alla data del 31/08/2022: € 488.425,08.

Componenti CdA. 5 membri così determinati: Magnifico Rettore o suo delegato, Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Direttore Amministrativo o suo vicario, un docente di ruolo di Lettere e Filosofia dell'Università di Trieste nominato dal Dipartimento tra i docenti delle discipline di Filosofia Teoretico od Estetica, una persona cooptata dai componenti del Consiglio.

(Prof. Di Lenarda, Dott.ssa Rozzini, Prof.ssa Vezzosi, Prof. Cristin, Prof. Polidori).

3. FONDAZIONE ING. MARCELLO URBAN E MARIA EHRL

Sede legale c/o Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa 1

C.F. e P.IVA 90111520327

Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Friuli Venezia Giulia in data 05/03/2007 al numero 157.

È stata costituita il 12/06/2006 per volontà dell'Università di Trieste, in memoria dell'Ing. Marcello Urban.

Lo scopo della Fondazione è quello di assistere gli studenti meritevoli e meno abbienti iscritti o laureati in un corso di studi in ingegneria dell'Università di Trieste, sia finanziando premi di studio, sia concorrendo al finanziamento di borse di studio o di borse di dottorato di ricerca in discipline ingegneristiche o di borse per master o corsi di specializzazione post-lauream o di assegni ricerca relativi alle stesse discipline.

La Fondazione Urban comprende, in qualità di sottoconto, anche un recente lascito testamentario, denominato **Kosir**, finalizzato a perseguire gli stessi scopi ma specificatamente riferiti all'ingegneria navale ed è comunque incamerato nel patrimonio già esistente.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto principale (Urban): Patrimonio Netto alla data del 31/08/2022 € 571.589,48.

Conto secondario (Kosir): Patrimonio Netto alla data del 31/08/2022 € 72.218,43.

Componenti CdA. 5 membri così determinati: Magnifico Rettore o suo delegato, 4 Professori ordinari del Dipartimento di Ingegneria e Architettura indicati dal Dipartimento stesso.

(Prof. Di Lenarda, Prof. Ramponi, Prof. Babich, Prof. Pozzetto, Prof. Sbaizero).

2.

Fondazione risultante dalla fusione

Per effetto della fusione la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione Università degli Studi di Trieste – FUST” e avrà sede in Trieste.

La fondazione sarà iscritta nel Registro delle Persone giuridiche della Regione Friuli Venezia Giulia.

Lo statuto della Fondazione che verrà costituita per effetto della Fusione, è riportato nell’Allegato “**A**” del presente Progetto.

3.

Base normativa e soluzione ipotizzabile

L’art. 98, comma 1, del d. lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) ha introdotto nel codice civile l’art. 42-bis che prevede che “*Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni*”.

Il predetto articolo 42-bis c.c., ai commi successivi, disciplina i presupposti, la procedura ed i conseguenti adempimenti.

Nel dettaglio (cfr. comma 2) *la trasformazione produce gli effetti di cui all’articolo 2498. L’organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all’articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.*

Inoltre alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Infine: gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Nello specifico, con riferimento ai tre enti sopra considerati e in considerazione della disciplina richiamata, lo strumento ipotizzabile è la fusione.

Il codice civile prevede per le società due forme di fusione: la «propria» (o per unione) e la fusione per incorporazione (o per aggregazione).

Per gli enti senza scopo di lucro risulterebbe percorribile la fusione per unione, ovvero «propria» attraverso la quale gli enti esistenti generano un nuovo ente.

In alternativa, l’aggregazione fra due enti con la quale uno prosegue l’attività in seno all’altro, che si riconduce giuridicamente alla fusione per incorporazione in un ente incorporante che potrebbe essere un nuovo soggetto oppure uno degli esistenti.

Si ritiene percorribile la via della fusione propria.

Dalla lettura degli atti costitutivi e degli statuti dei tre soggetti interessati non emerge l’espressa esclusione di adottare fusioni.

4.

Motivazioni

Prendendo avvio da un'operazione di funzionalizzazione del ruolo delle Fondazioni facenti capo all'Università degli Studi di Trieste si ritiene che i soggetti sopra indicati in ragione della struttura organizzativa e delle finalità perseguite, possano essere oggetto di un processo di razionalizzazione onde dare vita ad un unico soggetto di diritto e, quindi, ad un'unica Fondazione di UNITS, che incorpori quelle esistenti. Ciò sul presupposto che sia possibile garantire la migliore e più efficiente prosecuzione delle attività istituzionali delle stesse, attualizzando ove necessario le finalità originariamente perseguite dalle singole Fondazioni. L'intento è perciò di salvaguardare le specificità e gli apporti patrimoniali di ciascuna di esse, prevedendo al contempo un meccanismo perequativo che consenta entro limiti circoscritti di creare migliori sinergie operative in un contesto altamente rinnovato che richiede l'adozione di azioni fino ad ora spesso inedite quali l'alta digitalizzazione, l'utilizzo di strumenti e tecniche innovative in un contesto di dimensione globale.

Inoltre in futuro una tale struttura potrebbe essere utilizzata anche per la gestione di altri lasciti che venissero effettuati a favore di UNITS e potrebbe avere la vocazione di attrarre, sempre in un'ottica di migliori sinergie, uniformità, concentrazione e razionalizzazione delle funzioni, degli scopi e delle risorse anche di altri enti diversi dalle fondazioni che operano nell'ambito dell'Ateneo triestino.

Fatte queste premesse, la fusione trae spunto dalla esigenza dei singoli enti partecipanti di evolvere verso forme di aggregazione coerenti con le trasformazioni in atto nell'attuale momento storico, a livello economico, sociale, istituzionale e associativo; è inoltre evidente l'esigenza di assumere maggiore visibilità rappresentativa in un contesto in continua evoluzione, sia sotto il profilo economico, sia sotto i profili politico e sociale, che conduce necessariamente verso processi di accorpamento in strutture unitarie che possano, con modalità maggiormente adeguate alla situazione contingente, fungere da veicolo dei valori e degli interessi fondanti degli enti partecipanti alla fusione.

L'operazione è rivolta a perseguire anche ragioni di ordine funzionale, quali la semplificazione amministrativa, la conseguente riduzione dei costi e dei tempi necessari agli adempimenti burocratici, l'adozione di un unico statuto, la possibilità di consolidare in un unico bilancio le attività e le passività degli enti coinvolti e di impiegare le comuni risorse per le attività dei tre enti, con risparmio e sinergico miglioramento del funzionamento della struttura organizzativa in particolare nella situazione attuale di tensioni finanziarie e repentini deprezzamenti dei risparmi.

L'obiettivo è garantire attraverso la fusione una continuità delle attività svolte usufruendo delle sinergie che si verranno a creare.

5.

Situazione patrimoniale

La fusione sarà attuata sulla base delle situazioni patrimoniali degli enti partecipanti al 31 agosto 2022.

Per effetto della fusione, il patrimonio della Fondazione del nuovo Ente sarà pari alla somma dei patrimoni dei tre enti e si andrà a costituire il fondo di dotazione e il fondo di gestione.

Il Fondo di Dotazione sarà costituito dalla somma dei patrimoni indisponibili dei tre enti, ammontante a € 1.464.916,14.

Il Fondo di Gestione sarà costituito inizialmente dalla somma dei patrimoni disponibili dei tre enti, ammontante a € 549.488,30 e sarà incrementabile mediante conferimenti in denaro o di beni mobili o immobili, lasciti ed elargizioni, o mediante apporto di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ove specificatamente destinati dal consiglio di amministrazione all'incremento del Fondo.

Pertanto il Fondo di Gestione sarà costituito:

- dai frutti derivanti da investimento delle somme poste a base del Fondo di Dotazione e non imputate al Fondo di Dotazione;
- da eventuali ulteriori elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati ad integrare il Fondo di Dotazione, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni materiali od immateriali, mobili od immobili, o di altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualunque forma effettuati da chiunque senza vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;
- dagli avanzi di gestione delle attività istituzionali e di quelle eventualmente secondarie commerciali e strumentali al netto di eventuali disavanzi di gestione.

Si ritiene di fare una riflessione sulla previsione dell'incrementabilità del fondo attraverso la valorizzazione di eventuali apporti non materiali. Si ritiene di applicare per analogia la disciplina sugli enti del terzo settore (d.lgs. n. 117/2017), l'art. 22 c. 4 in base al quale: *Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.* Secondo un'accezione estensiva assunta nella Circolare della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti su la "Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative" (Aggiornata al 28 luglio 2021) si ritiene che possano rientrare in tale definizione anche gli apporti d'opera o di servizi. In effetti, proprio la finalità non lucrativa degli ETS (ma a maggior ragione anche la Fondazione oggetto di disamina) e il perseguimento delle finalità ideali degli stessi "deporrebbero nel senso di rendere acquisibile al relativo patrimonio ogni entità oggettivamente misurabile utile allo svolgimento delle attività di interesse generale che li caratterizza".

In tal modo si intenderebbe valorizzare e monetizzare gli apporti d'opera intellettuale resi da docenti e ricercatori e gli apporti di servizi resi dal personale tecnico amministrativo (ad es. i servizi di segreteria, attività burocratiche e gestionali). La questione non è tuttavia pacifica in quanto in senso contrario e per una interpretazione restrittiva della formula normativa, si segnala la posizione del Consiglio nazionale del notariato nello studio n.104-2020.

Si ritiene un opportuno approfondimento e allo stato nulla osta inserire la previsione nello statuto.

6.

Rapporto di cambio, modalità di assegnazione delle quote e partecipazione agli utili della società incorporante (articolo 2501-ter, 1° comma, n. 3, 4 e 5 c.c.)

Trattandosi di fusione di enti senza scopo di lucro, nei quali non è configurabile tecnicamente una partecipazione all'ente che attribuisca diritti patrimoniali, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501 *ter*, primo comma, cod. civ. inerenti:

- (i) il rapporto di cambio (n. 3);
- (ii) le modalità di assegnazione di partecipazioni (n. 4);
- (iii) la data dalla quale tali partecipazioni partecipano agli utili (n. 5).

7.

Relazione ex articolo 2501 quinquies c.c. e Relazione ex articolo 2501 sexies c.c.

Per quanto riguarda la Relazione ex art. 2501 quinquies c.c. si ritiene non necessaria la sua redazione ove gli organi amministrativi vi rinuncino all'unanimità in conformità allo Studio 77/2020 del Consiglio Nazionale del Notariato (*Non è necessaria la relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio, ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c., allorché tutti i soci delle società partecipanti alla fusione o alla scissione vi abbiano rinunciato, e di ciò si faccia constare nei relativi verbali assembleari, ferma restando l'eventuale applicabilità dell'art. 2343 c.c. cfr. Massima n.III 6 Febbraio 2001 del Consiglio Notariato e Corte Appello Milano, decr. 12 gennaio 2001, in Vita not., 2001, p. 896*).

La relazione degli Esperti ex articolo 2501 sexies c.c. non è necessaria in assenza di un rapporto di cambio come da punti precedenti.

8.

Efficacia giuridica e fiscale **(articolo 2501-ter, 1° comma, n. 6 c.c.)**

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter n. 6 c.c. la decorrenza degli effetti della fusione, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., si avrà a decorrere dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni previste dalla legge, e quindi dall'iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche della Fondazione risultante dalla fusione, ovvero dalla data successiva che sarà stabilita nell'atto di fusione, e le operazioni delle fondazioni incorporande saranno imputate al bilancio della fondazione incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in cui la fusione avrà effetto, presumibilmente dal 1° gennaio 2023 e che gli effetti fiscali, per le imposte sui redditi (art. 172 comma 9 D.P.R. 22/12/1986 n. 917), decorreranno dalla medesima data del primo giorno dell'esercizio in cui la fusione avrà effetto, presumibilmente dal 1° gennaio 2023.

Dalla data di efficacia della fusione, si considereranno estinte la Fondazione Aldo Duca, la Fondazione Guido Morpurgo Tagliabue e la Fondazione Ing. Marcello Urban e Maria Ehrl, cesseranno le cariche sociali delle stesse e la Fondazione Università degli Studi di Trieste – FUST subentrerà in tutto il patrimonio attivo e passivo delle Fondazioni cessate, ed assumerà

quindi tutti i diritti, gli obblighi, le ragioni, e quant'altro, ancorché non espressamente qui previsto, delle stesse.

9.

Governance della fondazione dopo la fusione

L'ente costituito per effetto della fusione sarà amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 4 ad un massimo di 7 membri, nel numero proposto dal Rettore, di cui 1, con funzioni di Presidente, individuato nella persona del Rettore o nella persona da egli nominata e gli altri scelti dal Consiglio di Amministrazione di Units su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico. Sarà garantita la rappresentatività degli scopi perseguiti dalle Fondazioni fondatrici.

Al Consiglio di Amministrazione verrà affiancato un organo di controllo monocratico o collegiale di massimo tre componenti.

Gli attuali organi di amministrazione e di controllo dei tre enti partecipanti alla fusione, resteranno in carica fino alla data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione.

In sede di prima attuazione saranno riconfermati gli attuali organi di controllo ed esperti contabili.

10.

Aspetti fiscali

Alla descritta operazione di fusione ai fini delle imposte dirette si applica l'art. 172, c.1, e seguenti del TUIR in regime di continuità di impresa, fermo restando che le Fondazioni preesistenti non operavano come società; ai fini IVA non sono considerate cessioni i passaggi di beni in dipendenza di fusioni ai sensi dell'art. 2, comma 3, punto f del D.P.R. 633/1972. Ai fini delle imposte di registro si applica il disposto di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014") e pertanto per la registrazione del relativo atto di fusione sarà dovuta l'imposta di registro (al pari delle imposte ipotecaria e catastale) in misura fissa (vedere Circolare AE n. 2/E del 21 febbraio 2014 e Risposta n. 342/2019). La decisione circa l'applicabilità di tale disposizione spetta al notaio in sede di rogito e liquidazione dell'imposta, UniTs ne segnalerà l'esistenza.

Ai fini dell'applicabilità della riportata norma di favore è necessario che il trasferimento dei beni:

- avvenga a titolo gratuito;
- venga effettuato nell'ambito di una operazione di riorganizzazione;
- si realizzi tra enti che appartengono per legge, regolamento o statuto, alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

Si ritiene che vi siano i summenzionati presupposti. Occorre tuttavia rafforzare lo scopo della nuova Fondazione prevedendo in via preminente l'erogazione di premi di studio in modo tale da rendere più simili e sovrapponibili gli scopi tra le fondazioni preesistenti e quella di nuova costituzione.

11. Iter procedurale

Nel mese di maggio 2022 è iniziato l'iter consultivo presso le tre fondazioni interessate e i rispettivi Consigli di amministrazione nelle riunioni del 4 maggio 2022 (come da rispettivi Verbali), uditi il Presidente Magnifico Rettore e il prof. Crismani che hanno illustrato la proposta di bozza di fusione, hanno dato la loro approvazione di procedere verso la creazione della fondazione unica e di avviare l'iter per la fusione delle tre fondazioni. Sono stati, altresì, avviati i contatti preliminari con l'Ufficio del Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Friuli Venezia Giulia.

L'iter di fusione è il seguente e i termini sono ridotti alla metà (tenuto conto che alla Fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni (ma Fondazioni) trova applicazione l'art. 2505 quater cod. civ. ai sensi del quale i termini di cui agli articoli 2501 ter, quarto comma, 2501 septies, primo comma, e 2503, primo comma sono ridotti alla metà):

1. **Redazione e approvazione**, da parte degli Organi istituzionali delle tre fondazioni:
 - A) del Progetto di fusione unitamente alla proposta di Statuto della Fondazione risultante dalla fusione;
 - B) Situazione patrimoniale;
 - C) Eventuale Relazione ex art. 2501 quinquies c.c.
2. **Avvio** delle operazioni finanziarie riguardanti gli investimenti in essere presso le Fondazioni al fine di conferire il patrimonio delle singole in una nuova entità giuridica.
3. **Pubblicazione** nel Registro delle Persone Giuridiche (sulla posizione di ciascuna Fondazione), e sul sito di UNITS del Progetto di fusione con allegato il testo dello Statuto proposto della Fondazione risultante dalla fusione.
(Va considerato che nessuna delle tre Fondazioni partecipanti alla Fusione è iscritta presso il Registro delle Imprese e pertanto i vari atti del procedimento di Fusione riceveranno idonea pubblicità a mezzo deposito nel competente Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Friuli Venezia Giulia e/o pubblicazione presso ciascuna delle Fondazioni).
4. **Deposito**, presso le sedi delle Fondazioni, dei seguenti documenti:
 - A) Progetto di fusione con allegato il testo dello Statuto proposto della Fondazione risultante dalla fusione
 - B) Situazioni patrimoniali
 - C) Bilanci degli ultimi 3 esercizi
 - D) Relazione ex art. 2501 quinquies c.c. o copia del verbale di rinuncia unanime alla redazione.
(Va precisato che non possono essere seguite le procedure previste dal codice civile in ragione della non surrogabilità del Registro delle imprese con quello delle Persone giuridiche riconosciute).

5. **Decorsi 15 giorni** dalla pubblicazione delle delibere nel Registro delle persone giuridiche convocazione dei rispettivi Consigli di amministrazione per l'**approvazione** del Progetto di fusione unitamente all'allegato Statuto, con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie (le assemblee saranno verbalizzate dal Notaio).
6. **Pubblicazione** delle delibere nel Registro delle Persone Giuridiche (sulla posizione di ciascuna Fondazione), e sul sito dell'università degli Studi di Trieste.
7. **Compimento** operazioni di smobilizzo e reinvestimento dei fondi in gestione presso la Fideuram.
8. **Sottoscrizione dell'atto di fusione** avanti al Notaio, **dopo 30 giorni** dalla pubblicazione di cui sopra. In tale sede saranno nominati i componenti dei nuovi organi.
9. **Deposito** dell'atto di fusione nel Registro delle persone giuridiche, con richiesta di estinzione delle 3 Fondazioni e di iscrizione nel Registro della Fondazione risultante dalla Fusione.
10. **Conclusioni** operazioni su fondi in gestione presso la Fideuram.

12.

Allegati parte integrante del progetto

1. Statuto della nuova Fondazione;
2. Situazione patrimoniale chiusa al 31 agosto 2022 di ciascuna Fondazione;
3. Bilanci degli ultimi 3 esercizi di ciascuna Fondazione;
4. Relazioni ex art. 2501 quinquies c.c. degli organi di Amministrazione di ciascuna Fondazione o copia del verbale di rinuncia unanime alla redazione.
5. Prospetti di conferimento dei patrimoni costituiti da investimenti finanziari presso Fideuram di ciascuna Fondazione.

STATUTO

Art.1 – Costituzione dell’Ente, principi fondanti e sigillo

1. L'Istituzione denominata **Fondazione Università degli Studi di Trieste - FUST** con sede in Trieste, trae origine dalla fusione di preesistenti fondazioni accomunate da finalità istituzionali preordinate a promuovere lo studio e la ricerca in vari settori scientifici, segnatamente: la Fondazione Aldo Duca, la Fondazione Guido Morpurgo Tagliabue e la Fondazione Ing. Marcello Urban e Maria Ehl.
2. La Fondazione è luogo di formazione e di trasmissione del sapere critico, nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero, del pluralismo delle idee e dell’interazione tra culture.
3. La Fondazione si identifica nella comunità degli studenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Trieste. Ogni sua componente concorre con pari dignità, nell’esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri doveri, al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. La Fondazione opera per il raggiungimento delle proprie finalità, assumendo come valore preminente la centralità della persona.
4. La Fondazione garantisce libertà e autonomia ai ricercatori nell’organizzazione delle attività di ricerca, sia per i temi sia per i metodi, fatte salve le linee guida predisposte dagli organi scientifici della Fondazione.
5. La Fondazione garantisce la valorizzazione del merito, l’indipendenza scientifica, la qualità dei risultati, l’integrazione tra i saperi e l’internazionalizzazione. La Fondazione incentiva il deposito dei risultati della ricerca negli archivi istituzionali dell’Università degli Studi di Trieste e ne promuove l’accessibilità la circolazione e la divulgazione, nel rispetto delle norme che tutelano la proprietà intellettuale e la riservatezza dei dati.
6. Il sigillo della Fondazione è a cerchio, con al mezzo la città turrata di Trieste e con la legenda in bordatura “Universitas Studiorum – Tergestum MCMXXIV” e sotto la denominazione Fondazione Università degli Studi di Trieste - FUST.

Art. 2 – Scopo dell’Ente

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si ispira al sistema della programmazione e del controllo di gestione. A tal fine valuta l’economicità, l’efficienza, l’efficacia e la qualità delle attività svolte e dei servizi erogati, in rapporto agli obiettivi definiti.
2. La Fondazione in prima istanza e in via preminente ha per fine quello di promuovere il diritto allo studio e la ricerca nei settori scientifici di seguito elencati, operando in sostanziale continuità rispetto alle fondazioni preesistenti dalla cui fusione ha tratto origine:
 - a. **in area medica**
Fondazione Aldo Duca e lascito Prelog
- istituire premi di studio per studenti o neolaureati della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste, di condizioni economiche disagiate, meritevoli per

profitto, abitanti nel Friuli orientale (a est del fiume Tagliamento) e in subordine, nel rimanente territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

- il finanziamento e co-finanziamento di borse di Dottorato di ricerca, di assegni di studio e dei costi per la posizione di ricercatore universitario a tempo sia determinato che indeterminato.

b. in area ingegneristica

Fondazione Ing. Marcello Urban e Maria Ehrl e lascito Kosir

- assistere gli studenti meritevoli e meno abbienti iscritti o laureati in un corso di studi in ingegneria dell'Università di Trieste, sia finanziando premi di studio, sia concorrendo al finanziamento di borse di studio o di borse di dottorato di ricerca in discipline ingegneristiche o di borse per master o corsi di specializzazione post-lauream o di assegni ricerca relativi alle stesse discipline. Il lascito Kosir è riferito specificamente alle discipline dell'ingegneria navale.

c. in area umanistica

Fondazione Guido Morpurgo Tagliabue

- incoraggiare lo studio della Filosofia, sia premiando laureati in Filosofia teoretica o Estetica dell'Università degli Studi di Trieste, sia concorrendo al finanziamento di borse di dottorato di ricerca in filosofia o di borse per master o corsi di specializzazione post-lauream o di contratti di ricerca relativi allo stesso settore disciplinare.

3. La Fondazione gestisce i fondi patrimoniali, le sopravvenienze di Fondazioni costituite presso l'Università nonché di lasciti e donazioni e patrimoni assegnati all'Università a seguito dell'estinzione delle Fondazioni e degli enti.
4. La Fondazione si propone altresì di intitolare i progetti finanziati (in particolare i premi di studio) alla memoria dei fondatori delle originarie fondazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
5. La Fondazione si propone di finanziare progetti di ricerca, istituendo prevalentemente borse di studio, borse di dottorato, contratti di ricerca e premi, nonché favorendo lo sviluppo e l'ammodernamento delle dotazioni scientifiche e librerie dell'Università nei settori scientifici di cui al presente articolo.
6. Inoltre la Fondazione ha la finalità di diffondere la conoscenza, di promuovere e sviluppare la ricerca nei diversi e più importanti settori scientifici - con particolare attenzione alle nuove tecnologie e alla sperimentazione - ed umanistici - incentivando lo studio dei più grandi letterati, storici e filosofi, italiani e stranieri.
7. La Fondazione, laddove non diversamente previsto dai legati, donazioni o altro, sostiene gli studenti particolarmente meritevoli, o meritevoli e in condizioni economiche svantaggiate nel loro percorso universitario e contribuisce a far raggiungere ai migliori laureati i loro obiettivi di lavoro e di ricerca, incentivando gli studiosi all'ottenimento di risultati eccellenti. Fatti salvi i vincoli derivanti dagli atti di destinazione, le predette attività di sostegno e incentivazione sono esercitate dalla Fondazione in favore degli studenti e laureati dell'Università degli Studi di Trieste.
8. Per il raggiungimento delle finalità su indicate, la Fondazione, secondo criteri e modalità stabiliti in specifici regolamenti, istituisce premi, bandisce concorsi, eroga borse di studio, concorre alla custodia e al mantenimento di biblioteche ed archivi storici e di particolare interesse culturale e per la collettività, e diffonde lo studio delle opere ivi conservate.

9. Per il conseguimento dei suoi scopi, inoltre, la Fondazione potrà compiere, a norma del codice civile, qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. l'amministrazione e la gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, nonché di strutture universitarie affidate in gestione;
 - b. la stipula di convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati;
 - c. il coordinamento con altri enti e soggetti operanti nel settore;
 - d. la promozione e l'organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni e di ogni altra iniziativa scientifica e culturale anche su proposta del Consiglio scientifico;
 - e. la promozione e la realizzazione di iniziative editoriali nelle forme tradizionali o in quelle consentite dalle nuove tecnologie;
 - f. la promozione della raccolta di fondi pubblici e privati e della richiesta di contributi pubblici e privati, anche internazionali;
 - g. la promozione e valorizzazione del patrimonio dell'Università con mostre, convegni e visite guidate ai siti;
 - h. l'organizzazione di seminari di formazione e aggiornamento per professori di scuole secondarie superiori;
 - i. lo svolgimento, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, di attività di natura commerciale;
 - l. lo svolgimento di ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione per la realizzazione delle finalità della Fondazione o per l'incremento del patrimonio della stessa da destinarsi ai predetti fini;
 - m. la promozione di iniziative sportive e culturali.
 - n. la promozione e sostegno delle tematiche di cooperazione internazionale, riservata a tutti i portatori di interesse.
10. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Fondazione, nei limiti fissati dalla legge e con le garanzie stabilite da regolamento, può costituire o partecipare a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali o altre forme associative di diritto pubblico e privato, fermo il divieto di acquistare, in qualsiasi forma, responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dal soggetto partecipato.
11. La Fondazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può consentire l'uso dei propri segni distintivi, cedere brevetti e licenze d'uso, anche a fini promozionali.

Art. 3 – Patrimonio

1. Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma dei patrimoni delle singole Fondazioni alla data di effetto della cui fusione è nata la Fondazione Università degli Studi di Trieste - FUST ed è così suddiviso:
 - Fondo di Dotazione, costituito dalla somma dei patrimoni indisponibili delle suddette Fondazioni pari a € 1.464.916,14;
 - Fondo di Gestione, costituito dalla somma dei patrimoni disponibili derivanti dai bilanci al 31 agosto 2022 delle tre Fondazioni, pari a € 549.488,30.

Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con:

- i frutti derivanti da investimento delle somme poste a base del Fondo di Dotazione e non imputate al Fondo di Dotazione;
- eventuali ulteriori elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati ad integrare il Fondo di Dotazione, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- apporti o conferimenti di denaro, beni materiali od immateriali, mobili od immobili, apporti d'opera o di servizio di altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualunque forma effettuati da chiunque senza vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;
- gli avanzi di gestione delle attività istituzionali e di quelle eventualmente secondarie commerciali e strumentali al netto di eventuali disavanzi di gestione.

Art. 4 – Destinazione delle rendite e modalità di erogazione

1. La Fondazione provvederà al conseguimento dei suoi fini, che non hanno per natura alcuno scopo di lucro, con le rendite del suddetto patrimonio e con gli altri proventi non destinati ad incrementare il patrimonio medesimo. La Fondazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione: qualunque eccedenza positiva andrà devoluta all'incremento del patrimonio e non costituirà utile di esercizio.
2. Le rendite derivanti dalla gestione dei patrimoni conferiti da ciascuna delle fondazioni oggetto di fusione, detratte le somme per il mantenimento dei patrimoni saranno destinate alle finalità di cui all'art. 2.
3. Il Consiglio di amministrazione utilizzando, ove necessario, il criterio perequativo di cui al comma successivo, stabilirà annualmente l'ammontare delle risorse destinate a ciascuno dei settori scientifici di cui al precedente art. 2, comma 2 e 6.
4. Il Consiglio di amministrazione per ciascun esercizio finanziario può destinare fino ad un massimo del 5% della rendita complessiva della Fondazione per finanziare in via perequativa progetti concernenti settori scientifici che non abbiano risorse sufficienti.
5. Le modalità di erogazione delle rendite, quali borse di studio, premi e altro, per il perseguimento delle finalità statutarie saranno indicate in un apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il Consiglio Scientifico.

Art. 5 – Organi

1. Organi dell'Ente sono:
 - il Presidente
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Segretario amministrativo
 - il Consiglio Scientifico
 - l'Organo di controllo

Art. 6 - Presidente

1. Il Presidente della fondazione è il Rettore *pro tempore* dell'Università degli Studi di Trieste o persona da lui delegata e rimane in carica per la durata del mandato rettorale.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
3. Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Scientifico.
4. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri Organi della Fondazione.
5. Il Presidente approva l'ordine del giorno dei lavori, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico.
6. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
7. Sottopone, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione. Adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione che dovrà essere convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
8. Nomina, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni ed al quale può delegare singoli compiti; nomina altresì, tra i membri del Consiglio Scientifico, il Vice-Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni ed al quale può delegare singoli compiti.
9. Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario amministrativo.

Art. 7- Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di quattro ad un massimo sette componenti:
 - a) il Presidente della Fondazione;
 - b) da 3 a 6 componenti nel numero proposto dal Rettore e nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, tra persone di comprovata onorabilità e professionalità, di cui almeno un rappresentante per ciascuna area scientifica di cui all'art. 2 comma 2. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività degli scopi perseguiti dalle Fondazioni fondatrici.
2. Il Consiglio è proclamato dal Presidente della Fondazione, con provvedimento formale.
3. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rinominati senza interruzioni di mandato. La carica decorre dalla data della prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione.
4. Qualora durante il mandato dovesse venire a mancare, per qualsivoglia motivo, uno dei consiglieri, il soggetto deputato alla sua nomina, provvederà ad una nuova designazione sulla base delle modalità indicate dal presente Statuto, al fine di mantenere ferma la

composizione di cui sopra. Il consigliere così sostituito resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla data di naturale scadenza; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e sino alla medesima rimane in carica il Consiglio uscente.
6. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano lo scioglimento dell'intero Consiglio e la nomina di uno nuovo ai sensi del comma 1 del presente articolo.
7. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza dalla carica di consigliere, si provvederà all'integrazione del Consiglio sulla base di quanto stabilito nel presente articolo.
8. Al Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Amministrativo che svolge le funzioni di segretario verbalizzante anche avvalendosi dei propri collaboratori.

Art. 8 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. In particolare provvede a:
 - approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
 - redigere ed approvare i regolamenti di amministrazione del personale ed eventuali altri regolamenti interni;
 - nominare il Segretario amministrativo e attribuirgli l'eventuale compenso nonché le necessarie deleghe di gestione;
 - approvare i programmi di attività per la valorizzazione del patrimonio;
 - stabilire annualmente l'ammontare delle risorse destinate a ciascuno dei settori di ricerca;
 - adottare le misure organizzative e gestionali previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
 - deliberare eventuali modifiche dello statuto;
 - stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
 - stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
 - deliberare in merito al compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - deliberare la devoluzione del patrimonio della fondazione in caso di scioglimento ai sensi dell'art. 18, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione;
 - svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi.

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Presidente almeno tre volte all'anno. Il Presidente può, altresì, convocarlo quando ne ritenga l'opportunità, o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica, lettera raccomandata o telegramma almeno dieci giorni prima della riunione; in caso di urgenza, almeno due giorni prima a mezzo di posta elettronica o telegramma. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo e dell'ora della seduta.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di assenza dal vice-Presidente e, in caso di assenza anche di questo, dal consigliere più anziano.
4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.
5. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo i casi in cui il presente Statuto prevede per la validità delle delibere, maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. I verbali delle sedute e delle delibere del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario amministrativo, che provvedono a siglare anche tutte le pagine di cui sono composti.
7. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le regole sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e sulla gestione, da parte di questo, della Fondazione saranno definite da regolamenti interni successivamente adottati dal Consiglio stesso.
8. Saranno valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio e/o videoconferenza, purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente della Fondazione ed il Segretario amministrativo, salvo differenti disposizioni in materia, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, ed a condizione che risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi audio e/o video collegati e la possibilità degli stessi di intervenire oralmente e attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterne trasmettere e di partecipare alla votazione simultaneamente sugli argomenti dell'ordine del giorno.
9. La riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente della Fondazione ed il soggetto verbalizzante, salvo diverse disposizioni in materia.
10. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento, il Consiglio di Amministrazione non sarà valido e dovrà essere riconvocato per una data successiva.
11. Nel caso in cui, in corso di adunanza, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art. 10 - Attività immobiliare e mobiliare

1. Il Consiglio di amministrazione potrà, in applicazione del principio di sana e prudente gestione, trasformare le attività mobiliari (arredi ed altro) in titoli pubblici ed obbligazioni garantite dallo Stato o Enti bancari primari.
2. Per la vendita dei beni mobili sarà assicurata l'applicazione dei principi generali di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Per la vendita di beni immobili si dovrà procedere tramite procedure di evidenza pubblica o comunque procedure che garantiscano la trasparenza.

Art. 11 - Segretario Amministrativo

1. Il Segretario Amministrativo, ove necessario, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e l'incarico è di durata triennale.
2. È responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente.
3. Il Segretario Amministrativo è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo della Fondazione.
4. In particolare, il Segretario Amministrativo:
 - predispone gli ordinativi di spesa entro i termini ed i limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - coadiuva il Presidente nella redazione del bilancio di previsione annuale e del bilancio di esercizio;
 - coadiuva il Presidente nella predisposizione della relazione annuale delle attività;
 - svolge le attività di organizzazione e gestione del personale, con esclusione del rapporto di lavoro riguardante la propria persona, che viene gestito direttamente dal Consiglio di Amministrazione;
 - partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico con funzione di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

Art. 12 – Organo di Controllo

1. L'organo di controllo, in forma monocratica o collegiale di massimo tre, è nominato dall'Università degli Studi di Trieste tra persone dotate di adeguata professionalità iscritte all'Albo dei Revisori dei Conti, dura in carica tre esercizi e l'incarico è rinnovabile. L'eventuale compenso dell'organo di revisione è determinato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.
2. L'organo esercita la revisione legale dei conti, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento, nonché sulla corretta destinazione dei fondi con parti-

colare riferimento al rispetto delle finalità analitiche descritte al precedente art. 2 punto 2.

3. L'organo redige una relazione accompagnatoria al bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno e compie gli incombeni richiesti.

Art. 13 - Il Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico è composto da un minimo di 6 ad un massimo 8 componenti, nel numero deciso dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dei 2 componenti di cui alla successiva lettera c):
 - a) il Presidente della Fondazione;
 - b) 3 nominati dal Rettore tra i docenti dell'Università degli Studi di Trieste appartenenti ai settori scientifici indicati all'art. 2 comma 2 (uno per ciascun settore);
 - c) 2 nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza dei suoi componenti.
 - d) 2 eventualmente designati dal Senato Accademico dell'Università in rappresentanza delle eventuali macroaree scientifiche diverse da quelle di cui all'art. 2 comma 2.
2. Al Consiglio Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Amministrativo, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante anche avvalendosi dei propri collaboratori.
3. I componenti del Consiglio Scientifico sono nominati tra persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione. I componenti del Consiglio Scientifico di cui alle lettere b) e c) devono essere rappresentativi degli scopi perseguiti dalle Fondazioni fondatrici.
4. I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica. Il vice Presidente del Consiglio Scientifico, in caso di assenza o impedimento del Presidente, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.
5. Il Consiglio scientifico è organo consultivo, di coordinamento culturale e di promozione scientifica della Fondazione. Esso svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere. Formula proposte e regola e dirige la realizzazione delle iniziative culturali approvate.
6. Il Consiglio Scientifico provvede alla valutazione dei partecipanti ai bandi finalizzati all'erogazione dei premi e delle borse di studio.

Il Consiglio scientifico si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Salvo quanto previsto dal presente articolo, le regole relative al funzionamento e all'attività del Consiglio scientifico possono essere stabilite dal Consiglio medesimo con proprio regolamento.

Art. 14 Scritture contabili, bilancio di esercizio e libri sociali

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.
2. Il bilancio, corredato dalla relazione dell'Organo di controllo, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
3. La Fondazione tiene il libro verbali del Consiglio di Amministrazione ed il libro verbali dell'Organo di controllo regolarmente bollati e vidimati secondo le norme relative alle società per azioni.

Art. 15 - Regolamenti interni

1. Al fine di meglio disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione adotta regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione (salvo quanto previsto nel precedente art. 13 comma 7), che tengano conto della salvaguardia delle finalità istituzionali originarie.

Art. 16- Modifiche statutarie, trasformazione, fusione, scissione

1. La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni o scissioni ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile.
2. La Fondazione può modificare il suo Statuto ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 361/2000.
3. Le delibere devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.

Art. 17- Uso delle risorse e degli spazi di Ateneo

1. L'uso delle risorse e degli spazi di Ateneo avverrà in conformità alle disposizioni regolamentari e/o convenzionali dell'Università degli Studi e in ogni caso previo assenso della stessa.

Art.18 – Scioglimento e Liquidazione

1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute. Per l'esecuzione della liquidazione l'Università degli Studi di Trieste nomina uno o più liquidatori.
2. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio è devoluto all'Università degli Studi di Trieste per iniziative riferibili a quelle individuate dal presente Statuto e in conformità alle volontà espresse nei lasciti.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Per le materie non espressamente menzionate nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni normative ed i regolamenti di futura emanazione in materia.